



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 3 del 10-01-2018

OGGETTO:

RECLAMO EX ART.1 CO.58 L.92/2012-IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO R.A.DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI POTENZA-SEZIONE LAVORO.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

L'anno duemiladiciotto addi dieci del mese di Gennaio con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N. o	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Assente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Assente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO:

- che con provvedimento prot.n.6967/2014 del 24/4/2014, veniva irrogata al dipendente R. A., la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per tutte le motivazioni nel provvedimento stesso riportate ed intendendosi qui integralmente trascritti;

-che avverso il succitato provvedimento il sig. R.A. proponeva ricorso ex art.1 comma 48 legge n.92/2012, dinanzi al Tribunale di Lagonegro al fine di accertare l'illegalità della predetta sanzione disciplinare di licenziamento e dichiarare il diritto alla sul posto di lavoro;

- che il giudizio intrapreso veniva deciso con ordinanza ex art.49 L.92/2012, depositata il 15/7/2015, con la quale il Giudice del Lavoro, "ritenuta l'applicabilità del c.d. rito Fornero all'impiego pubblico contrattualizzato respingeva l'impugnativa promossa per tutte le motivazioni nella ordinanza medesima esplicitate;

- che avverso la succitata ordinanza il sig.R.A. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Lagonegro –Sezione Lavoro;

-che, ritenendo infondato il ricorso proposto, con deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 15/3/2016, veniva deciso di resistere nel giudizio conferendo per l'effetto incarico all'avv. Maurizio Marano con studio in Salerno al fine di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio in parola

-che il Giudice del Tribunale di Lagonegro con sentenza n.1622/15 ha rigettato l'opposizione, confermando l'ordinanza del Giudice del Lavoro emessa in data 15/7/2015;

RILEVATO che il sig. R.A., a mezzo del proprio legale, avv. Marco Bianchini ha proposto reclamo ex art.1 co.58 L.92/2012 dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza, per la totale riforma della predetta sentenza n.277/17, notificato a questo Comune in data 14/12/2017 e acclarato al n.21768/2017 di prot.gen.le;

RAVVISATA la opportunità di costituire l'Ente nel reclamo proposto all'udienza fissata per il giorno 1/2/2018 presso la Corte d'Appello di Potenza, onde veder la conferma della sentenza sopra richiamata;

ATTESO che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco "*il solo titolare del potere di rappresentanza processuale*" ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

CHE secondo la Corte, "*l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie*", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;

CHE l'art.47 comma 12 dello Statuto comunale attribuisce al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la decisione a costituire in giudizio l'Ente e la proposizione delle liti;

CHE l'art.40 comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta Comunale la nomina del difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria;

RILEVATO che l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di "*contratto d'appalto*";

CHE a tale tipologia d'appalto, in quanto "*escluso*", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

CHE in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i "*principi fondamentali*" del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

CHE sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;

CHE in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

CONSIDERATO che con la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria, (in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/2016) demandando al Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali ed Istituzionali la formazione di una *short list* di avvocati previo apposito avviso pubblico, ed inoltre fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

ATTESO CHE con la determina dirigenziale n.140 del 5/9/20107 è stato approvato il primo elenco dei professionisti per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune innanzi all'Autorità Giudiziaria in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 17, comma 1 lett. d), e dall'art.4 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che "*l'elenco come sopra approvato, la cui tenuta è demandata al Dirigente dell'Area Affari Generali – Ufficio Contenzioso – secondo le modalità di cui alla delibera giuntale n.73 del 19/4/2017, non costituisce prova selettiva paraconcorsuale, né al tempo stesso prevede una graduatoria di merito e sarà aggiornato periodicamente entro il mese successivo alla chiusura di ogni semestre (entro luglio ed entro gennaio di ciascun anno), a seguito di eventuali nuove istanze pervenute anche senza ulteriori avvisi*" ed altresì che "*il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza....*"

RILEVATO CHE, da ultimo, con determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali n. 3 del 9/1/2017 è stato aggiornato, al termine del II semestre 2017, l'elenco dei professionisti con l'inserimento delle istanze pervenute al 31/12/2017;

RITENUTA, pertanto, la necessità di conferire incarico ad un legale di fiducia dell'Ente per la vertenza in oggetto;

RITENUTO che il Comune intende avvalersi dell'opera prestata dall'Avv. Maurizio Marano anche per la fase di appello, considerato che il predetto legale è a conoscenza della vicenda processuale e del giudizio che ne è seguito in forza dell'incarico precedentemente conferitogli;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza –Sezione Lavoro-, nel giudizio proposto con il Reclamo ex art.1 co.58 L.92/2012 notificato a questo Comune in data 14/12/2017 dal sig.R.A. avverso la sentenza del 7/11/2017 n.277/2017 resa dal Tribunale di Lagonegro nel procedimento introdotto con il ricorso di cui alle premesse;

2) di conferire, per l'effetto e per le motivazioni in premessa enunciate, incarico all'avv. Maurizio Marano, con studio legale in Salerno al C.so Garibaldi già incaricato di rappresentare l'Ente nel giudizio di primo grado, con facoltà di proporre ogni utile azione a difesa del Comune medesimo;

3) di dare mandato al Dirigente f.f. Area Affari Generali per la sottoscrizione dell'apposita convenzione disciplinante i patti e le condizioni per l'affidamento dell'incarico de quo;

4) di fissare in euro euro 2.500,00 oltre IVA, CPA, spese nella misura del 15% nonché spese documentate, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale

5) di dare atto che la spesa derivante dall'onorario, così come fissata al precedente punto 4), sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro103-IV Livello 1.03.02.11.006 ,del bilancio di previsione 2017/2019 -esercizio finanziario 2018.

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto "Reclamo ex art.1 co.58 L.92/2012-impugnativa licenziamento R.A.dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza-Sezione Lavoro. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale."

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonche' il parere di regolarita' contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti.

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI

Li', 10-01-2018

dott. Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

Li', 10-01-2018

dott. SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 11-01-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 10-01-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro
